



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Centrale Unica di Committenza

Determinazione n. 5 del 16/05/2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A SOGGETTO ABILITATO ART.53 D.LGS.446/97, DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI. CIG 70779816B1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 16/05/2017.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to D'Amico Stefano

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A SOGGETTO ABILITATO ART.53 D.LGS.446/97, DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI.
CIG 70779816B1.

IL RESPONSABILE DELLA CUC

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2017, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2017/2019. DUP ANNI 2017/2019, APPROVAZIONE.”, con cui si è proceduto, tra l’altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell’Ente per gli anni 2017, 2018 e 2019;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Affidamento in concessione a soggetto abilitato art.53 D.Lgs. 446/97, della gestione dei tributi minori. Autorizzazione a espletamento di procedura di gara”, il Responsabile del Settore II è stato autorizzato a procedere alla indizione di una procedura di gara secondo gli strumenti previsti con la normativa vigente, anche l’esperimento di procedure di selezione con ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015), per la individuazione del soggetto concessionario delle imposte e tasse:
 - Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni,
 - T.O.S.A.P. e tributi collegati;
 - Canone art. 4, L. 59/61;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs.50/2017, comma 2, lettera b), con il quale si stabilisce che:

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO l’art. 35, comma 1, del D.Lgs.50/2016, lettera c), con il quale si stabilisce che:

“1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali”;

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento per il quale si intende procedere a gara è calcolato in Euro 181.199,66, oltre IVA se dovuta, in base all’aggio sugli incassi che si stima di effettuare nel periodo di durata del contratto (3 anni+2 di rinnovo eventuale) per l’espletamento di tutti i servizi dell’appalto, per Euro 163.199,66, secondo i dati inseriti nella tabella allegata alla presente determinazione, che prendono a riferimento gli importi dei consuntivi degli anni 2013, 2014, 2015 del Comune, inerenti le somme accertate per i vari tributi, o altrimenti previste nel caso del canone previsto ai sensi dell’art.4 della L.59/61, ed in base agli aggi massimi posti a base d’asta, al ribasso, come appresso indicato, e per Euro 18.000,00 in base al valore di redazione del Piano generale degli impianti pubblicitari:

aggio a carico del Comune, commisurato sul valore annuo presunto delle attività del Capitolato, distinte nella gestione in concessione dei seguenti tributi e canoni: <ul style="list-style-type: none"> - Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni; - Tosap e tributi collegati; - Canone art.4, L.59/61 	30,00% (trentapercento) (al ribasso)
---	---

- **ATTESO** che il valore dell'appalto è posto sotto la soglia prevista con l'art.35, comma 1, lettera c), del D.Lgs.50/2016;
-
- **VISTI** gli schemi allegati alla presente determinazione, costituenti documentazione di disciplina della gestione delle imposte e tasse Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, T.O.S.A.P. e tributi collegati, e del Canone art., 4, L. 59/61, gestione che si intende affidare in concessione per la durata di cinque anni, nella somma di anni 3 come contratto iniziale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, e due anni successivi di eventuale rinnovo ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, e documentazione di gara;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26 c. 3, Legge 488/1999);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015);

PRESA VISIONE delle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A o da aggregazioni di Enti, e verificato che risulta inesistente al momento una convenzione avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

ATTESO che la gara verrà indetta attraverso la scelta tra competitori iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione dei servizi sopra indicati mediante procedura di gara ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.50/2016

VISTI:

- gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità ANAC con delibera n. 1097, del 26.10.2016, ed in particolare il punto 3.1, relativo all’avvio della procedura, ed il punto 3.3, relativo ai criteri di selezione e scelta del contraente e l’obbligo di motivazione;

CONSIDERATA quindi l’opportunità di procedere, invitando n. 6 ditte specializzate nel settore, i cui nomi verranno resi noti ad esito di aggiudicazione della procedura, onde consentire il rispetto dell’anonimato ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la L. 135/2012 ed in particolare il combinato disposto art. 1 co. 1 L. 135/2012, art. 26 co. 3 L. 488/1999, art. 1 (co 449-450) L. 296/2006, nonché l’art. 23 bis del DI 90/2014, così come modificato dalla L. 114/2014 e la L.107/2015, nonché la L. 208/2015;

VISTO il DPCM del 24 dicembre 2015, il quale all’art. 1 ha individuato le categorie di beni, servizi e relative soglie, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal DI. n 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’individuazione dell’operatore a cui affidare la concessione della gestione dell’accertamento e della riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e tributi collegati, canone art.4 L.59/61;

DATO ATTO:

- che la fornitura di cui alla presente determinazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto ascrivibile tra le tipologie di spesa interessate dall’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., così come chiarito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010;
- che si è provveduto pertanto alla richiesta del seguente **CIG: 70779816B1**;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;

VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26.10.2016;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

DETERMINA

DI ATTIVARE, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 procedura di gara per l'affidamento della "Concessione a soggetto abilitato art.53 D.Lgs. 446/97, della gestione dei tributi minori.", dei servizi di Gestione per l'accertamento e la riscossione, ordinaria e coattiva, dell' Imposta sulla pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dei tributi collegati, del canone art.4, L.59/61, mediante confronto concorrenziale con invito rivolto a n. 6 prestatori di servizi abilitati ai sensi dell'art.53, D.Lgs.446/97, quindi iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ;

DI STABILIRE:

- che il criterio per la selezione del contraente è quello del prezzo più basso (aggio minore) ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
- che il termine per la ricezione delle offerte sarà **il giorno 29 maggio 2017, ore 12.00;**
- che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ricevuta, purché valida;

DI DARE ATTO CHE, con successivo separato provvedimento, si procederà all'aggiudicazione definitiva della fornitura in favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta migliore;

DI APPROVARE gli allegati atti (capitolato, bando, lettera di invito, schema di offerta);

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la gestione dei tributi e dei canoni comunali oggetto della gara;
- il valore presuntivo del contratto è pari ad € 181.199,66 esclusa IVA;
- scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con affidamento attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute dai concorrenti invitati alla gara;
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
- forma del contratto: scrittura pubblico- amministrativa
-

DI FISSARE inoltre le seguenti clausole contrattuali:

- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di L'Aquila della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- che con riferimento al presente servizio i dipendenti ed i collaboratori della Ditta sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, la Ditta dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Comune nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

DI STABILIRE che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere, motivatamente, all'aggiudicazione definitiva;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 23;

DI DARE ATTO che una copia del presente atto viene pubblicata all' Albo on line ai fini della generale conoscenza;

DI RENDERE NOTO CHE, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 come richiamato dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del presente procedimento per il Comune di Castel Di Sangro è il sottoscritto Stefano D'Amico, Responsabile del Settore II, con delega all'esperimento della gara.

IL RESPONSABILE DELLA CUC
Ing. Elio Frabotta



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

- Privilegio del 20 ottobre 1744

Medaglia di bronzo al Valore Civile

Cod. Fisc. 82000330660 - P.I. 00092140664

C.so Vittorio Emanuele, 10 - 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)

Settore II – Tel. 0864-8242223 – fax 0864/8242216

Email: dirigente.ragioneria@comune.casteldisangro.aq.it

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEI TRIBUTI COLLEGATI, DEL CANONE ART.4, L.59/61

Articolo 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto:

a) La gestione del servizio di liquidazione, accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei tributi collegati, in conformità al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i, del canone art.4, L.59/61;

b) L'espletamento del servizio di pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti.

2. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti relative al personale impiegato, alle prestazioni, alle forniture, alle provviste, alle strutture, alle strumentazioni, ecc.

3. I servizi di cui al presente articolo sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici la cui erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

4. La gestione del servizio è affidata in esclusiva al concessionario, a cui è fatto espresso divieto di subconcessione, , anche in caso di variazione societaria, salvo il servizio di pubbliche affissioni relativamente alla installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività indicate può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.

5. Per potersi avvalere del subappalto, all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1) che intende subappaltare.

Articolo 2 - Requisiti e modalità dell'appalto, classe di appartenenza Comune

1. L'Amministrazione comunale di Castel di Sangro (nel prosieguo denominata semplicemente "Comune") provvede all'affidamento dei servizi previsti al precedente articolo 1 ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, con capitale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 25.03.2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge 73 del 22.05.2010.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 si precisa che il Comune di Castel di Sangro appartiene alla classe V, come previsto dall'articolo 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 3 - Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data indicata in sede di sottoscrizione del contratto, rinnovabili per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, dandone apposita comunicazione in forma scritta, a mezzo raccomandata, al Concessionario almeno 90 gg. prima della scadenza del contratto iniziale.

2. Alla scadenza di tale periodo, il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. E' fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara.

3. La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa.

Articolo 4 - Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione del servizio in caso cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.

2. E' riservata al Comune la facoltà di dichiarare la decadenza durante tutto il periodo di affidamento della concessione per i seguenti motivi:

- _ per mancato versamento delle somme relative al minimo contrattuale stabilito a carico del concessionario alle scadenze prestabilite;
- _ per ripetute irregolarità nella gestione dei tributi oggetto della concessione;
- _ per l'impossibilità di effettuare accessi e verifiche sull'operato della ditta;
- _ per non avere prestato cauzione o per mancato reintegro della stessa entro 30 giorni dalla sua riduzione di cui al successivo articolo 16;
- _ per gravi e reiterate violazioni degli obblighi stabiliti dal presente capitolato;
- _ per scioglimento, cessazione, fallimento dell'impresa o apertura di altra procedura concorsuale.

Le violazioni indicate nel presente comma devono essere contestate a mezzo lettera raccomandata a/r al concessionario che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni.

3. La decadenza della concessione, prevista ai precedenti commi, avviene mediante apposito motivato provvedimento da notificare al concessionario nelle forme consentite dalla legge. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale il concessionario dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee.

4. Scaduto il termine di cui al precedente comma 3, il concessionario cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; a tale scopo il Comune diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

5. Rimane ferma la responsabilità del concessionario per ogni danno conseguente alla decadenza previste dal presente articolo, salve le ulteriori responsabilità. Rimane fermo l'obbligo del concessionario alla corresponsione del minimo contrattuale previsto con l'art.7 , calcolato in proporzione al periodo di concessione svolto prima della conclusione della decadenza.

6. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per la gestione del servizio effettuata fino alla data di decadenza della concessione, al netto di eventuali danni di cui al precedente comma 3.

Articolo 5 - Descrizione dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato sono di seguito meglio specificati:

A) Servizio di pubbliche affissioni

Il concessionario ha l'obbligo della redazione del Piano degli impianti pubblicitari, previsto a norma dell'art.3 del D.Lgs.507/93.

Il Piano andrà presentato entro quattro mesi dal verbale di inizio lavori, che si dovranno concludere comunque entro il 30 giugno 2018.

La mancata realizzazione del Piano nei termini, comporterà il pagamento da parte del Concessionario, di una penale di Euro 7.000,00.

Il concessionario dovrà provvedere alla riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni sugli impianti già installati e su quelli nuovi, in base al Piano.

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio delle pubbliche affissioni, ossia a compiere la materiale affissione dei manifesti pubblicitari, utilizzando gli appositi impianti, in base alle richieste degli utenti, almeno con frequenza settimanale.

Le affissioni saranno effettuate negli appositi spazi dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

Le richieste di affissioni di manifesti e di altri mezzi pubblicitari devono essere inoltrate direttamente al concessionario, il quale deve provvedervi in conformità alle norme vigenti. Ogni manifesto o altro mezzo pubblicitario similare può essere affisso solo se sullo stesso viene apposta la dicitura "*Comune di Castel di Sangro - Servizio pubblicità e affissioni*" con la data di scadenza dell'affissione stessa.

Scaduto detto termine, il concessionario deve eliminare ovvero coprire completamente i manifesti con altri nuovi o con fogli di carta, in modo da non prolungare mai l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e per cui furono riscossi i corrispondenti diritti.

L'eventuale deaffissione dei manifesti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti è a carico del concessionario, cui non compete alcun rimborso spese.

Il concessionario deve eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine e non può svolgere servizi diversi da quelli richiesti.

Rientra negli obblighi del concessionario curare tutti gli adempimenti necessari per la regolare e ordinata gestione dei servizi affidati sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e fiscale.

Il Concessionario si impegna ad effettuare a propria cura e spese:

- l'affissione di tutti i manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 507/1993 o di altra disposizione legislativa o regolamentare, nonché, per i manifesti dell'Amministrazione comunale su cui appaia il logo della medesima; tutte le affissioni patrocinate e/o realizzate dall'Amministrazione comunale sono escluse dall'imposta.

- ogni altro servizio di comunicazione ed informazione istituzionale offerto in sede di gara

B) Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto pubbliche affissioni

Il concessionario si impegna a curare la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione, ed in particolare:

a) a richiedere, ove necessario, presso i competenti Servizi comunali tutte le informazioni, i documenti ed i provvedimenti di ogni tipo necessari per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta;

b) a ricevere dagli utenti le domande per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni di manifesti pubblicitari ed, in generale, a ricevere ogni comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio, che deve essere svolto con le modalità specificate nel precedente capoverso "servizio di pubbliche affissioni";

c) a quantificare l'imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere corrisposti dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal regolamento comunale o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione;

d) ad inviare ai contribuenti un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire gli adempimenti degli stessi, con allegato idoneo modello di pagamento prestampato, come previsto dalla vigente normativa, sia nella parte anagrafica che nell'importo dovuto;

e) a verificare che i soggetti passivi effettuino regolarmente i pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti e con l'osservanza delle prescritte modalità;

- f) ad accertare i casi di evasione e/o elusione dell'imposta sulla pubblicità con conseguente emissione degli avvisi di accertamento dell'importo dovuto a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi;
- g) ad effettuare la riscossione dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- h) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, mettendo a disposizione copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati. Per esigenze di immediato confronto dei dati delle affissioni pubblicitarie con gli altri dati disponibili dell'Anagrafe tributaria comunale, tale archivio dovrà essere obbligatoriamente formato con l'utilizzo dei data- base software in dotazione alla Amministrazione, che ne continuerà a sostenere gli oneri di gestione verso la Ditta fornitrice. Incomberà invece a carico del concessionario ogni onere relativo alla formazione del proprio personale all'utilizzo delle procedure informatiche ;
- i) ad effettuare la riscossione coattiva anche mediante la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
- j) a partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario avanti i competenti organi giurisdizionali costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 23 aprile 1996.
- k) Entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro il termine previsto annualmente per legge, il Concessionario dovrà fornire il rendiconto giudiziale ai sensi di legge;
- l) Il concessionario dovrà rispettare tutto quanto previsto nell'art. 3 della L. 136/2010 ovvero la tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario dovrà occuparsi della gestione delle domande raccolte dal Comune relative all'imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni permanente dal 01/01/2017

C) Tosap

Nella gestione del servizio il Concessionario deve curare la fase istruttoria di tutte le domande pervenute.

L'istruttoria comporta:

- a) accettazione della pratica;
- b) ricevimento dell'interessato alla richiesta;
- c) cura delle comunicazioni necessarie;
- d) sopralluogo sul posto;
- e) predisposizione degli atti di autorizzazione, concessione o eventuale diniego;
- f) consegna dell'atto di concessione e/o autorizzazione al soggetto richiedente;
- g) repertoriatura e cura di un apposito schedario delle concessioni rilasciate;
- h) ad accertare i casi di evasione e/o elusione della Tassa, con conseguente emissione degli avvisi di accertamento dell'importo dovuto a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi;
- i) ad effettuare la riscossione della Tassa;
- j) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, mettendo a disposizione copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati. Per esigenze di immediato confronto dei dati delle affissioni pubblicitarie con gli altri dati disponibili dell'Anagrafe tributaria comunale, tale archivio dovrà essere obbligatoriamente formato con l'utilizzo dei data- base software in dotazione alla Amministrazione, che ne continuerà a sostenere gli oneri di gestione verso la Ditta

fornitrice. Incomberà invece a carico del concessionario ogni onere relativo alla formazione del proprio personale all'utilizzo delle procedure informatiche.

L'archivio informatizzato dovrà contenere:

- generalità complete dei contribuenti;
- tipologia di occupazione;
- ubicazione e superficie di occupazione; -
- estremi del provvedimento di autorizzazione;
- importo della tassa dovuta;
- importo della tassa dovuta, con indicazione dei dati relativi al pagamento effettuato;
- importo residuo da riscuotere

k) ad effettuare la riscossione coattiva anche mediante la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

l) a partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario avanti i competenti organi giurisdizionali costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 23 aprile 1996.

m) Entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro il termine previsto annualmente per legge, il Concessionario dovrà fornire il rendiconto giudiziale ai sensi di legge;

n) Il concessionario dovrà rispettare tutto quanto previsto nell'art. 3 della L. 136/2010 ovvero la tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario è, inoltre, tenuto a:

a) dotarsi del personale tecnico necessario per l'espletamento delle verifiche e dei controlli sul territorio, comunque afferenti alla gestione della Tosap;

b) effettuare con cadenza periodica, il censimento delle occupazioni. Il primo censimento dovrà inderogabilmente essere completato entro dodici mesi dalla data dell'affidamento in concessione del servizio;

c) comunicare tempestivamente all'Ente le occupazioni abusive eventualmente riscontrate, ponendo in essere gli adempimenti all'uopo previsti dal Regolamento.

Il Concessionario dovrà occuparsi della gestione delle domande raccolte dal Comune relative alle occupazioni permanenti dal 01/01/2017.

Tutte le occupazioni patrocinate e/o realizzate dall'Amministrazione comunale hanno le condizioni di agevolazione previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.

c1) Tosap per le attività di mercato.

Spunta per il mercato settimanale: il concessionario dovrà garantire l'incasso relativo agli spuntisti del mercato comunale, oltre che la riscossione diretta relativamente a tutte le occupazioni sia del mercato "non alimentare" che del mercato "alimentare", assicurando la presenza di un operatore relativamente a tutte le occupazioni mercatali per la riscossione di quanto dovuto dagli stessi. Il concessionario dovrà rilasciare apposita ricevuta attestante il pagamento del canone versato e il numero di posteggio assegnato.

Il Concessionario dovrà occuparsi della gestione delle domande raccolte dal Comune relative alla tassa rifiuti giornaliera e alla TOSAP per i mercati dal 01/01/2017.

d) Canone art.4, L.59/61.

Il Concessionario dovrà occuparsi della riscossione dei canoni secondo le prescrizioni contenute nelle regolamentazioni comunali.

Nella gestione del servizio il Concessionario deve curare la fase istruttoria di tutte le domande pervenute.

L'istruttoria comporta:

- a) accettazione della pratica;
- b) ricevimento dell'interessato alla richiesta;
- c) cura delle comunicazioni necessarie;
- d) sopralluogo sul posto;
- e) predisposizione degli atti di autorizzazione, concessione o eventuale diniego;
- f) consegna dell'atto di concessione e/o autorizzazione al soggetto richiedente;
- g) repertoriatura e cura di un apposito schedario delle concessioni rilasciate;
- h) ad accertare i casi di evasione e/o elusione del Canone con conseguente emissione degli avvisi di accertamento dell'importo dovuto a titolo di Canone e accessori;
- i) ad effettuare la riscossione del Canone;
- j) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, mettendo a disposizione copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati. Per esigenze di immediato confronto dei dati del Canone con gli altri dati disponibili dell'Anagrafe tributaria comunale, tale archivio dovrà essere obbligatoriamente formato con l'utilizzo dei data-base software in dotazione alla Amministrazione, che ne continuerà a sostenere gli oneri di gestione verso la Ditta fornitrice. Incomberà invece a carico del concessionario ogni onere relativo alla formazione del proprio personale all'utilizzo delle procedure informatiche. L'archivio informatizzato dovrà contenere:
 - generalità complete dei contribuenti;
 - tipologia di occupazione;
 - ubicazione e superficie di occupazione; -
 - estremi del provvedimento di autorizzazione;
 - importo della tassa dovuta;
 - importo della tassa dovuta, con indicazione dei dati relativi al pagamento effettuato;
 - importo residuo da riscuotere;
- k) ad effettuare la riscossione coattiva anche mediante la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
- l) a partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario avanti i competenti organi giurisdizionali costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 23 aprile 1996.
- m) Entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro il termine previsto annualmente per legge, il Concessionario dovrà fornire il rendiconto giudiziale ai sensi di legge;
- n) Il concessionario dovrà rispettare tutto quanto previsto nell'art. 3 della L. 136/2010 ovvero la tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario è, inoltre, tenuto a:

- a) dotarsi del personale tecnico necessario per l'espletamento delle verifiche e dei controlli sul territorio, comunque afferenti alla gestione del Canone;
- b) effettuare con cadenza periodica, il censimento delle occupazioni.
- c) comunicare tempestivamente all'Ente le utilizzazioni abusive eventualmente riscontrate, ponendo in essere gli adempimenti all'uopo previsti dai regolamenti applicabili, anche per analogia.

Articolo 6 - Osservanza di leggi, regolamenti e provvedimenti

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, delle norme contenute nel D.Lgs. 446/97 e s.m.i., dei regolamenti tributari e delle tariffe deliberate dal Comune di Castel di Sangro, delle norme previste dallo Statuto dei Contribuenti, della normativa che prevede l'applicazione del ravvedimento operoso, delle norme contenute nella legge n. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso e di ogni altra normativa regolante la materia, nonché di tutte le successive modificazioni, integrazioni e variazioni che eventualmente verranno adottate.

Il Concessionario dovrà gestire il servizio con l'utilizzo di sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M.26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. Nell'avvio della concessione, per esigenze di immediato confronto dei dati delle imposte e tasse affidate in concessione, con gli altri dati disponibili dell'Anagrafe tributaria comunale, il software utilizzato dovrà essere quello in dotazione alla Amministrazione, che ne continuerà a sostenere gli oneri di gestione verso la Ditta fornitrice. Incomberà invece a carico del concessionario ogni onere relativo alla formazione del proprio personale all'utilizzo delle procedure informatiche in dotazione alla Amministrazione.

Nel prosieguo della Concessione, potrà essere valutata la possibilità di utilizzo di softwares differenti da parte del concessionario, a condizione del mantenimento delle esigenze informative e dichiarative occorrenti per la corretta gestione dei servizi affidati e per la comparabilità dei dati con quelli in dotazione nell'Anagrafe tributaria comunale. In tal caso, saranno a carico del Concessionario gli oneri per la gestione dei sistemi informatici e quelli per garantire la correlazione delle banche - dati del Concessionario, con quelle comunali.

Nel caso, il Concessionario dovrà fornire al Comune di Castel di Sangro, annualmente, entro il 30 dicembre, ed alla fine dell'appalto di concessione, le banche dati complete, dei contribuenti ai fini del canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche leggibili su supporto informatico (files correlabili immediatamente con le banche- dati comunali e immediatamente convertibili e trasferibili, es. files Excel).

Articolo 7 - Valore dell'affidamento

1. Il valore dell'affidamento per il periodo di durata dello stesso è pari ad Euro 181.199,66, oltre IVA se dovuta. Il valore è calcolato in modo presuntivo in base all'aggio sugli incassi che si stima di effettuare nel periodo di durata del contratto (3 anni+2 di rinnovo eventuale) per l'espletamento di tutti i servizi dell'appalto, per Euro 163.199,66, e per Euro 18.000,00 in base al valore di redazione del Piano generale degli impianti pubblicitari. Il valore dell'appalto è indicato in modo presuntivo sulla base dei consuntivi degli anni 2013, 2014, 2015 del Comune, inerenti le somme accertate per i vari tributi, o altrimenti previste nel caso del canone previsto ai sensi dell'art.4 della L.59/61, ed in base agli aggi massimi posti a base d'asta, come appresso indicato:

aggio a carico del Comune, commisurato sul valore annuo presunto delle attività del Capitolato, distinte nella gestione in concessione dei seguenti tributi e canoni: - Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni; - Tosap e tributi collegati; - Canone art.4, L.59/61	30,00% (trentapercento)
--	-------------------------

2. L'aggio, al netto degli oneri fiscali, è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo per i tributi da gestire in concessione.
3. La ditta concessionaria garantirà al Comune di Castel di Sangro, relativamente ai tributi e canoni oggetto della concessione, un introito minimo pari alla somma fissa annuale di Euro 90.000,00, al netto dell'aggio risultante dalla gara.

Le somme da garantire si intenderà riferita ai tributi e canoni gestiti in concessione, secondo la seguente distinzione:

- Servizio pubblicità e pubbliche affissioni, una somma minima annuale pari ad Euro 11.000,00;
- Tosap, una somma minima annuale pari ad Euro 71.000,00, cui si aggiunge una somma minima annuale di Euro 1.000,00 a titolo del tributo collegato, Tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni di suolo ed aree pubbliche temporanee ;
- Canone art.4, L.59/61, una somma minima annuale pari ad Euro 7.000,00.

4. Per l'anno 2017, l'importo delle somme che il Concessionario assicurerà al Comune, verrà riferito in proporzione al periodo di anno per il quale avrà la titolarità della concessione, fatti salvi conguagli finali. Per l'anno 2017, l'importo dell'aggio verrà pagato in proporzione al periodo di concessione, sulla base dell'importo annuale risultante ad esito dell'esperimento di gara, quale prodotto tra l'aggio annuale offerto, e l'ammontare degli importi incassati, salvo conguagli.
5. Sarà fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, di predisporre gli avvisi di accertamento per i tributi affidati in concessione, entro il 30/10/2017.

Articolo 8 - Bollettari e registri. Disposizioni per la riscossione.

1. Il concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, i bollettari, ecc. necessari all'espletamento del servizio, così come previsti dal Decreto Ministeriale 26.04.1994, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 06.06.1994.

2. La gestione contabile del servizio comporta:

1. STRUMENTI PER LA RISCOSSIONE:

A Il concessionario e' tenuto ad attivare appositi strumenti per la riscossione, tali da consentire una separata evidenza e rendicontazione della riscossione dei vari tributi e canoni interessati dalla concessione, obbligandosi all'impiego di strumenti di incasso dall'utenza che conducano immediatamente le riscossioni alla Tesoreria Comunale (es. Conto corrente intestato alla Tesoreria comunale), secondo le indicazioni poste con l'art.2-bis del D.L.193/2016, conv. in L.225/2016, e che permettano all'utenza il pagamento "on-line" con strumenti informatici.

B. I bollettari prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Responsabile Ufficio Tributi.

Su ciascun bollettario dovrà essere riportato il totale delle riscossioni giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.

Ciascuna bolletta dovrà contenere la chiara indicazione:

- del nominativo del contribuente,
- della causale di pagamento,
- della somma pagata, distinta nelle sue componenti,
- della firma dell'incaricato della riscossione.

3. REGISTRI:

Il Concessionario dovrà tenere un elenco cronologico degli avvisi di accertamento emessi, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.). E' altresì obbligato alla tenuta di un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal Responsabile Ufficio Tributi. Gli importi relativi ai rimborsi devono essere distintamente evidenziati. Dovrà, inoltre, tenere un registro di carico dei bollettari preventivamente vidimato dal Responsabile Ufficio Tributi sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

Articolo 9 - Versamenti canone al Comune. Disposizioni generali sui versamenti.

1. Il Concessionario dovrà garantire, in sede di rendicontazione dell'ultimo trimestre, il minimo garantito di cui all'art. 7, e successivamente provvedere alla fatturazione.
2. Eventuali ritardi comporteranno l'applicazione dell'indennità di mora pari al tasso legale di interesse vigente al momento; l'importo della rata maggiorata dell'indennità, qualora anche a seguito della messa in mora il concessionario non procederà al versamento della stessa può essere riscossa dal Comune attraverso la procedura esecutiva prevista dal R.D. 14/04/1910 n. 639.
3. Nel caso prevedibile, della stipulazione dei contratti di concessione durante l'anno 2017, l'importo relativo all'anno 2017 verrà versato in unica rata, al 31 gennaio 2018.
4. Nella riscossione di somme all'utenza, il Concessionario si deve avvalere dei conti correnti aperti dal Comune e intestati alla Tesoreria Comunale, separatamente per ogni tributo o canone gestito in concessione, secondo le indicazioni poste con l'art.2-bis del D.L.193/2016, conv. in L.225/2016, operando con sistemi che garantiscano la separata contabilizzazione delle differenti entrate in riscossione, e che permettano all'utenza il pagamento "on-line" con strumenti informatici. Nel caso di riscossioni in contanti presso lo sportello, il Concessionario è obbligato al versamento, a fine giornata, delle somme riscosse, presso la Tesoreria Comunale.
5. Il Concessionario, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni di cui al successivo art. 10, fattura gli aggi di competenza.

ART. 10 - Rendiconti contabili

1. Entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre solare, il concessionario renderà conto delle somme incassate e contestualmente fatturerà al Comune le competenze spettanti. Nell'ultimo trimestre il Concessionario provvederà, prima della fatturazione, al conguaglio del minimo garantito. Il Concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate evidenziando:
 - a) l'importo lordo riscosso per ciascuna entrata in concessione (Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP e tributi collegati, canone art.4 L.59/61) distinto per ciascuna modalità di pagamento: c/c postale, contante

etc;

- b) l'aggio dovuto, al netto ed al lordo degli oneri fiscali, distinto per ciascuna entrata in concessione (Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP e tributi collegati, canone art.4 L.59/61).
2. Al rendiconto di cui al comma 1 dovranno essere allegati i documenti giustificativi (es. gli estratti conto) relativi agli strumenti utilizzati per la riscossione.

Articolo 11- Domicilio ed ufficio della concessionaria, funzionario responsabile, riscossione coattiva

1. Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:
 - a) a nominare il "Funzionario responsabile", cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio.
 - b) ad assicurare a mezzo del proprio personale continui controlli sul territorio notificando i relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni.

Il concessionario dovrà, inoltre, effettuare tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, e al rimborso dei tributi in concessione.

Il concessionario dovrà altresì curare tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali

Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge.

Il Concessionario dovrà eleggere e mantenere, per tutta la durata della concessione, domicilio in Castel di Sangro presso il quale l'Amministrazione Comunale potrà, in ogni tempo, indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari, ed ogni altra comunicazione, con facoltà del Comune di fare comunicazioni direttamente alla sede legale del Concessionario.

Articolo 12 - Altre obbligazioni del concessionario e responsabilità

1. Gli impianti si intendono consegnati nello stato d'uso e di manutenzione e nelle condizioni di funzionamento cui attualmente si trovano.

2. Il concessionario si impegna a mantenere, sostituire o integrare gli impianti per le pubbliche affissioni al fine di assicurarne il loro ottimale utilizzo e la copertura della superficie minima prevista dalla normativa o dal regolamento, al fine di un regolare svolgimento del servizio.

Alla scadenza della concessione o in caso di decadenza di cui all'art. 4, gli impianti adibiti alle pubbliche affissioni dovranno essere riconsegnati al Comune, gratuitamente, in piena efficienza e manutenzione.

3. Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:
 - a) a procedere ad una ricognizione straordinaria dei mezzi pubblicitari permanenti quali insegne, cartelli, targhe, stendardi, pannelli o altre forme analoghe. Tale operazione dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto previsto al successivo articolo 1 e dovrà prevedere una relazione conclusiva sull'attività svolta e la predisposizione di un elenco contenente gli elementi minimi identificativi del soggetto (nominativo e indirizzo) e dell'oggetto dell'imposta (ubicazione, dimensioni, tariffe, ecc.) .
 - b) a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione;

- c) a contrarre per tutta la durata della concessione una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con massimali non inferiori ad €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui alla precedente lett. a), escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa;
- d) a provvedere a proprio carico a tutte le affissioni, all'interno del territorio comunale, dei manifesti del Comune;

Articolo 13 - Personale

1. Il Concessionario dovrà destinare alla gestione dei servizi affidati in concessione, il personale necessario per il buon funzionamento del servizio.

A richiesta dell'Amministrazione, la ditta concessionaria dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio, con l'esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione, nulla osta del collocamento.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, la Ditta concessionaria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

2. Il concessionario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. La ditta concessionaria è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte della Ditta concessionaria, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.
4. La ditta concessionaria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e previdenziale dei dipendenti addetti all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

Il concessionario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento riportante anche il logo del Comune.

Il personale dovrà essere sostituito su richiesta esplicita dell'Amministrazione Comunale, qualora il suo comportamento incida sulla qualità e serietà del servizio. Parimenti, l'Amministrazione Comunale e' da ritenersi estranea - così come in effetti lo e' - e sollevata da ogni responsabilità per tutto ciò che attiene al rapporto ed agli obblighi intercorrenti tra il Concessionario e coloro - dipendenti prestatori d'opera - che espletano il servizio oggetto della concessione.

5. Il Concessionario dovrà espletare i servizi tenendo nei riguardi del pubblico un comportamento improntato alla correttezza e alla cortesia e dovrà collaborare con gli Amministratori ed i Funzionari del Comune incaricati delle funzioni di controllo e di vigilanza del servizio.

Articolo 14 - Rapporti con l'utenza

1. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, predispone e mantiene nell'ambito del territorio comunale un apposito ufficio, collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza.

L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento del Comune e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche di cui sopra, deve avvenire entro la data di inizio della gestione del servizio.

L'ufficio del concessionario dovrà essere aperto al pubblico, con orari concordati con il Comune, nell'ottica dell'armonizzazione dei servizi.

2. Il servizio al pubblico dovrà essere assicurato per 3 (tre) giorni feriali durante la settimana.

All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura: "Comune di Castel di Sangro - Servizio Affissioni Pubblicità e TOSAP - gestione ditta...", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico, che dovranno essere i seguenti: martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 17,00 ed il sabato mattina dalle ore 09,00 alle 11,00.

3. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione della comunicazione (telefono, posta elettronica, fax, ecc.).

Il personale dell'ufficio, il quale deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata da parte del Comune, agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e il Comune, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.

4. Eventuali variazioni dell'orario di apertura al pubblico dovranno essere concordate con il Comune, ma gli stessi non potranno essere inferiori agli orari, previsti per l'apertura al pubblico, degli sportelli comunali.
5. Il concessionario deve, inoltre, assicurare l'obbligatoria reperibilità per garantire un efficiente servizio delle affissioni urgenti, segnalando al Comune e alla cittadinanza il nominativo del responsabile e il numero telefonico.

Articolo 15 - Controllo sulla gestione

1. L'Amministrazione Comunale, sotto il controllo diretto del Responsabile del Servizio Tributi, si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente od a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria od opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente Capitolato: a tal fine potrà disporre, tramite i competenti uffici, sopralluoghi, ispezioni, verifiche, accertamenti.
2. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante alla stessa dal presente Capitolato, nonché violazioni di leggi e regolamenti che possono condurre disservizi, l'Amministrazione Comunale contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 15 dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni.

Articolo 16 - Violazioni e sanzioni

1. Qualora il concessionario non provveda a coprire i manifesti scaduti, né provveda alla deaffissione dei manifesti abusivi o collocati fuori dagli appositi impianti, incorrerà nella penalità di € 10,00 per ogni manifesto irregolare e per ogni giorno di ritardo.
2. Per ogni manifesto affisso senza la dicitura "Comune di Castel di Sangro - Servizio pubblicità e affissioni", il concessionario incorrerà nella penalità di € 25,00.

3. Per i ritardi nella presentazione di documenti, di note e di registri richiesti dal Comune, il concessionario incorrerà nella penalità di € 100,00 al giorno.
4. In caso di ritardo nel versamento dell'incasso, oltre agli interessi legali, verrà applicata per ogni giorno di ritardo la penale di € 250,00.
5. In tutti gli altri casi in presenza di violazione degli obblighi assunti e/o delle disposizioni di legge ovvero in caso di giustificate lamentele da parte dell'utenza, il Comune intima al concessionario di adempiere alle disposizioni violate ovvero di fornire adeguate giustificazioni per sanare la situazione di inadempimento tramite formale diffida eseguita con lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo telegramma.
6. Il concessionario deve ottemperare entro dieci giorni. Il Comune, sulla base delle motivazioni addotte, si riserva di applicare una penalità da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00. In caso di violazione di obblighi assunti o disposizioni di legge che prevedono adempimenti materiali, trascorsi inutilmente i dieci giorni, è facoltà del Comune far eseguire anche a terzi detti adempimenti, imputando le spese al concessionario.
7. L'importo relativo alle suddette penalità e/o alle suddette spese dovrà essere versato alla Tesoreria comunale entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
8. In caso di inadempimento il Comune si riserva la facoltà di trattenere tutte le somme comunque dovute direttamente dalla cauzione.

Articolo 17 - Controversie

1. Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra Amministrazione e ditta concessionaria in ordine alle norme del presente contratto, dovrà essere deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa l'Amministrazione appaltante.

Articolo 18 - Contratto e relativi adempimenti

1. L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto nelle modalità di legge, alla data e nel luogo fissati dal Comune.
 2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:
 - a. perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano la gestione dei tributi;
 - b. accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
 3. Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono vincolanti a tutti gli effetti contrattuali; il Comune rimarrà vincolato dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
 4. Qualora l'aggiudicatario non adempia a tale obbligo, il Comune può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento causato dalla mancata sottoscrizione del contratto e aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
- Il Concessionario è tenuto a:
- a. trasmettere copia del contratto di concessione al competente Ministero nei termini previsti;
 - b. versare, ove previsto, ogni tributo che discende dal contratto alle scadenze fissate e nella misura stabilita dalla legge e dalle tariffe comunali;

c. ottemperare a qualunque disposizione emanata in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del D.Lgs. n. 507/1993.

Articolo 19 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese di qualsivoglia natura - nessuna esclusa od eccettuata - inerente la concessione, ivi comprese le spese di contratto, sono ad esclusivo carico del Concessionario e così a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari, materiali di cancelleria, personale, tasse di ogni specie nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari.

Articolo 20 - Garanzie per la partecipazione alla procedura. Garanzie degli adempimenti contrattuali.

1, I partecipanti, pena l'esclusione, dovranno presentare una garanzia provvisoria dell'importo di Euro 3.623,99, pari al 2% dell'importo a base di gara, che per la Ditta aggiudicataria, sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo e che ai non aggiudicatari sarà restituita, da prestare in uno dei seguenti modi, entro la scadenza prevista per la presentazione della offerta, e

- a) mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con validità per almeno 180 giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente, a pena d'esclusione, le caratteristiche fissate dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
 - b) mediante cauzione costituita, a scelta dell'offerente, in deposito in contanti o con bonifico bancario, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale di Castel di Sangro, Banca di Credito Cooperativo di Roma - cod. IBAN IT11G0832740520000000000882, entro la data di scadenza indicata per la presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Le imprese certificate ai sensi dei commi precedenti per poter beneficiare delle riduzioni della cauzione ivi prevista, dovranno allegare alla stessa una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante il possesso delle predette certificazioni.
2. L'aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, in sede di sottoscrizione del contratto, dovrà presentare una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui ai punti a) e b) del comma 1, e pari al 10 (dieci) per cento dell'importo di aggiudicazione. Nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

3. La cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio. Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della presente cauzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 21 - Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione di tutto o parte dei servizi oggetto del presente Capitolato qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio. Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.

Articolo 22 - Recesso unilaterale dell'amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C. in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità delle spese sostenute, e del mancato guadagno ai sensi dell'art 1671 del C.C.

Articolo 23 - Garanzia e riservatezza dei dati ex D.Lgs. 196/2003

1. Il Concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo Decreto.
2. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento. Il Concessionario si obbliga altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 24 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento, intendendosi qui integralmente richiamate, a tutte le norme legislative e regolamentari generali vigenti.



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744

Medaglia di bronzo al Valore Civile

Cod. Fisc. 82000330660 - P.I. 00092140664

C.so Vittorio Emanuele, 10 - 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)

Settore II - Tel.. 0864-8242217 – fax 0864/8242216

Email: dirigente.ragioneria@comune.casteldisangro.aq.it

LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEI TRIBUTI COLLEGATI, DEL CANONE ART.4, L.59/61.

PERIODO ANNI TRE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (CODICE CIG 7077981681), SALVO RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE

Spett.le

Il Comune di Castel di Sangro, ha indetto procedura ristretta in oggetto giusta determinazione del ____/____/2017 n. ____ .
Codesta amministrazione

INVITA

La società a partecipare alla procedura ristretta ai sensi dell’ art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 per in concessione del servizio di Gestione, Accertamento e Riscossione dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dei tributi collegati, del canone art.4, L.59/61.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Castel di Sangro.

2. OGGETTO DELLA GARA

Affidamento in concessione del servizio di Gestione, Accertamento e Riscossione dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti

Codice C.I.G. **70779816B1** - Codice CPV: 79940000-5

Ai fini della formulazione dell’offerta si rendono note le seguenti indicazioni:

il Comune di Castel di Sangro ha una popolazione residente al 31.12.2015 (penultimo anno precedente all’anno di inizio dell’affidamento in concessione) pari a 6271 abitanti e pertanto appartiene alla V classe di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

3. IMPORTO DEL CONTRATTO

L’importo presunto del contratto è pari a Euro 181.199,66 (iva esclusa).

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura negoziata con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso (aggio minore offerto)-

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 3 (TRE) dalla data di sottoscrizione del contratto, con previsione di una proroga di anni 2 (DUE) ai sensi dell'art.63, comma 5, del D.Lgs.50/2016.

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. E' fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara.

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (aggio minore offerto).

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, rimasta o presentata, purché giudicata congrua e conveniente.

Si precisa che, mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria, essa diventerà vincolante per l'Amministrazione comunale solo dopo l'adozione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

L'appalto è riservato a imprese:

- a) In possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- b) Iscritte alla CCIAA per un oggetto comprendente le attività di cui alla presente concessione;
- c) iscritte all'Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria, istituito dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che abbiano un capitale sociale conforme alla normativa vigente alla data di indizione della procedura;
- d) in possesso di un fatturato globale annuo d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2013, 2014 e 2015), pari ad almeno Euro 250.000,00=: criterio adottato ai sensi dell'articolo 83, comma 4, lettera a) e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.
- e) Di avere in corso di esecuzione servizi identici a quelli oggetto della presente gara, in almeno altri due comuni

8. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

A. I partecipanti, pena l'esclusione, dovranno presentare una **garanzia provvisoria** dell'importo di Euro 3.623,99, pari al 2% dell'importo a base di gara, da prestare in uno dei seguenti modi:

1. **mediante fideiussione bancaria o assicurativa**, con validità per almeno 180 giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente, a pena d'esclusione, le caratteristiche fissate dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. **mediante cauzione** costituita, a scelta dell'offerente, in deposito in contanti o con bonifico bancario, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale di Castel di Sangro, Banca di Credito Cooperativo di Roma - cod. IBAN IT11G0832740520000000000882, da esibire unitamente alla documentazione amministrativa. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Le imprese certificate ai sensi dei commi precedenti per poter beneficiare delle riduzioni della cauzione ivi prevista, dovranno allegare alla stessa una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante il possesso delle predette certificazioni.

B. L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà presentare una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui ai punti 1 e 2 della lettera A e pari al 10 (dieci) per cento dell'importo di aggiudicazione. Nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

9. CORRISPETTIVO

Il valore dell'affidamento per il periodo di durata dello stesso (anni 3+2) è pari ad Euro 181.199,66.

Il corrispettivo dell'appalto è costituito dall'aggio che risulterà ad esito della gara, commisurato ad una percentuale degli incassi ottenuti. L'aggio massimo, in riduzione, previsto a base di gara, è pari al 30%.

La ditta concessionaria garantirà al Comune di Castel di Sangro, relativamente ai tributi e canoni oggetto della concessione, un introito minimo pari alla somma fissa annuale di Euro 90.000,00, al netto dell'aggio risultante dalla gara.

10. LUOGO DI ESECUZIONE

Territorio comunale di Castel di Sangro (capoluogo e frazioni).

11. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Per prendere parte alla gara, le Imprese dovranno far pervenire la propria offerta **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 29/05/2017, mediante consegna presso l'Ufficio di Protocollo dell'Ente. Lo stesso termine vale per le consegne effettuate a mezzo del servizio postale.**

Oltre il termine sopraindicato non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Le offerte saranno valutate dal seggio di gara, che procederà secondo i tempi che saranno comunicati a mezzo PEC, in seduta pubblica presso la Sede Comunale di Corso Vittorio Emanuele, 10, alla verifica dell'ammissibilità e per il controllo della documentazione amministrativa presentata, e in seduta pubblica, nella giornata e nell'orario da comunicarsi successivamente ai concorrenti a mezzo PEC, per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, provvedendo quindi a stilare la graduatoria.

Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

12. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione dell'offerta medesima.

13. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA

PROCEDURA a. Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, devono dichiarare, nella richiesta di partecipazione alla gara e in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- il possesso di un fatturato globale annuo d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2013, 2014 e 2015), pari ad almeno Euro 250.000,00=: criterio adottato ai sensi dell'articolo 83, comma 4, lettera a) e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

b. Requisiti di capacità tecnica

I concorrenti, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, devono dichiarare, nella richiesta di partecipazione alla gara e in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:

- di avere in corso di esecuzione servizi identici a quelli oggetto della presente gara, in almeno due comuni.

Nel caso di **Raggruppamenti di imprese** e di **Consorzi** il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ai fini della partecipazione al presente appalto occorre attenersi alle prescrizioni di seguito indicate.

Presentazione mediante consegna in busta chiusa e sigillata, recante all'esterno l'indicazione del mittente, del destinatario, e l'oggetto della gara, al Protocollo dell'Ente, contenente:

A. (Busta A) **Documentazione amministrativa (allegato 1)**, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, redatta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **presentata unitamente a copia fotostatica della carta d'identità valida del sottoscrittore**, attestante quanto di seguito riportato:

1. di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

2. di eleggere domicilio per le comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per ogni altra comunicazione inerente la presente procedura, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

_____;

3. che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi agli adempimenti e al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e dei soci-lavoratori;

4. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

5. che dal certificato generale del casellario giudiziale non risulta **a suo carico** nulla che limiti la sua capacità di contrattare con una pubblica amministrazione, né che incida sulla sua affidabilità morale e professionale (e, nei casi in cui il dichiarante ne abbia diretta conoscenza, **a carico di eventuali direttori tecnici, di altri soci, di amministratori e procuratori muniti di poteri di rappresentanza, da indicare nominativamente**; in caso contrario sono necessarie singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun interessato, anche contenute in un unico atto, corredate dalle copie fotostatiche del documento d'identità di ogni sottoscrittore);

6. che l'impresa e i suoi rappresentanti non rientrano in nessuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in quelle previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

Le dichiarazioni inerenti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, relative ai soggetti in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera invito, potranno essere rese anche dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri. Qualora nei confronti di tali soggetti siano stati adottati i provvedimenti di cui alla norma citata, il candidato dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

7. che il Tribunale competente per l'effettuazione delle relative verifiche ha sede in Sulmona;

8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della Legge n. 68/1999) ovvero di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 68/1999;

9. le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; **tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa**;

10. **(dichiara alternativamente)**:

a) che nella gara di cui trattasi non partecipano altre imprese che siano tra loro collegate o reciprocamente controllate o che siano comunque riconducibili all'impresa di cui egli è il legale rappresentante, né mediante reciproco intreccio di cariche sociali e/o tecniche, né mediante intrecci diretti o indiretti di composizioni societarie reciproche (azioni, quote, ecc.) né mediante sedi in comune;
ovvero

b) che nella gara di cui trattasi partecipano altre imprese in situazioni di controllo ex articolo 2359 del codice civile (indicare quali), ma che l'offerta è stata formulata autonomamente, **come risulta dalla documentazione allegata all'offerta economica**;
ovvero

c) di non essere a conoscenza che nella gara di cui trattasi partecipano altre imprese che si trovano, rispetto all'impresa, in situazioni di controllo ex articolo 2359 del codice civile e che l'offerta è stata formulata autonomamente;

11. **solo per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016**: attesta "che lo scrivente consorzio concorre alla gara per i seguenti consorziati

_____ (indicare denominazione, ragione sociale, sede e partita I.V.A.)” e che nessuno dei suddetti consorziati partecipa in qualsiasi altra forma alla gara;

12. di aver preso attenta visione del capitolato speciale, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo contratto contenute nella presente lettera di invito, nonché nel regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Castel di Sangro e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a osservarli in ogni parte;

13. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e particolari, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;

14. di essere iscritta all'Albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

15. di essere iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., indicando, inoltre, numero e data di iscrizione, sede legale, durata della ditta, forma giuridica e generalità del titolare, dei soci e degli amministratori;

16. in possesso di un fatturato globale annuo d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2013, 2014 e 2015), pari ad almeno Euro 250.000,00=: criterio adottato ai sensi dell'articolo 83, comma 4, lettera a) e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara;

17. di avere in corso di esecuzione servizi identici a quelli oggetto della presente gara, in almeno altri due comuni.

18. di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico normativi della contrattazione nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

19. di avere o di attivare, in caso di aggiudicazione, un recapito a Castel di Sangro secondo quanto stabilito nel capitolato;

20. di essere disponibile a iniziare la concessione anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

21. di accettare in ogni sua condizione quanto riportato nella lettera d'invito e nel Capitolato

E' fatto obbligo di allegare alla documentazione amministrativa:

a. **Documentazione** attestante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria prestata con le modalità indicate al punto 8, lettera A., della presente.

b. **Impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno può essere sostituito da dichiarazione del concorrente, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara che in caso di aggiudicazione costituirà la garanzia definitiva sotto forma di cauzione, in contanti o tramite bonifico bancario.

c. **Capitolato d'oneri**, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina.

Sono ammesse a presentare offerte anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In tal caso dovrà essere prodotta la dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, ciascuna Impresa del raggruppamento dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza in capo alla ditta concorrente e, per essa, con riferimento ai requisiti personali, ai legali rappresentanti, delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Dovrà, inoltre, essere indicata la composizione del raggruppamento, indicando a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. Dovranno, inoltre, essere indicate, in sede di offerta,

le parti del servizio che saranno svolte dalla capogruppo o dagli altri membri dell'associazione temporanea.

In caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento dei requisiti** di carattere economico-finanziario e/o tecnico organizzativo, ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario:

- allegare una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvilimento; - presentare una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui il concorrente è carente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude l'impresa e escute la garanzia;

- allegare, altresì, in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

B. (BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA (vedi allegato 2): la società concorrente dovrà esprimere la propria offerta in lingua italiana, su carta legale o resa legale, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare dell'Impresa o dal legale rappresentante della società.

La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità formali tali da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del procedimento di gara.

La busta B non dovrà contenere altra documentazione.

15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'individuazione dell'impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata dal seggio di gara, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta del prezzo più basso (aggio minore).

16. VERIFICA DEI REQUISITI

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte in gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Si riserva, altresì, la facoltà di acquisire direttamente documenti ritenuti necessari per la verifica della insussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare.

Il dichiarante è esposto alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non corrispondente a veridicità ovvero nel caso di omissioni colpose.

17. ESCLUSIONE DALLA GARA

Costituiscono cause di esclusione quelle elencate dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

18. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

La concessione sarà aggiudicata all'impresa che avrà offerto il prezzo più basso (aggio minore). In difetto si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché di richiedere alle imprese chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

L'aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di Gara ha carattere provvisorio.

Il seggio di gara procederà alla formazione della graduatoria ed alla aggiudicazione provvisoria, in favore del concorrente primo classificato.

L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante specifica determinazione adottata dal responsabile competente, e diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico, di non effettuare, motivatamente, l'aggiudicazione.

Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con aggiudicazione all'impresa che segue in graduatoria.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata dall'Amministrazione concedente, presentando i documenti che saranno richiesti, tra i quali la cauzione definitiva valida per il periodo temporale della durata dell'appalto, di cui al capitolato di gara.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali nessuna esclusa (a titolo esemplificativo: bollo, diritti di segreteria, registrazione) e il contratto sarà redatto in forma pubblica -amministrativa.

19. OBBLIGHI AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare al servizio competente, nel termine previsto e previa richiesta dell'ufficio, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto, ivi compresi quelli comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara. Qualora, sulla base di successivi accertamenti da parte del Comune, le dichiarazioni effettuate in sede di gara risultassero non veritiere, l'Amministrazione procederà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e alle segnalazioni previste dal Codice Penale.

Dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione alla ditta aggiudicataria mediante posta elettronica certificata. Con la medesima comunicazione, la ditta sarà invitata a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione, quanto segue:

- cauzione definitiva come da capitolato speciale;
- deposito spese di contratto, di registrazione, diritti di segreteria e accessori, secondo le modalità indicate dall'Ufficio comunale competente.

Alla data indicata nella predetta comunicazione da parte del Comune, il concessionario dovrà presentarsi alla firma del contratto.

Ove nel termine di cui sopra la ditta non avesse ottemperato a quanto richiesto e/o non si fosse presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione.

Si dà atto che la stipulazione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui alla legislazione antimafia se e in quanto applicabili.

Si informa che, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del concessionario, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

20. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione, da una garanzia pari al 2% (dueper cento) dell'importo stimato dell'appalto di € 181.199,66, quindi corrispondente ad Euro 3.623,99, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e 2016 e ridotta del 50% qualora l'operatore economico sia in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000.

Tale cauzione, per la Ditta aggiudicataria, sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita.

21. CAUZIONE

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, per tutta la durata del servizio, il concessionario dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto e dell'inizio dei servizi, cauzione definitiva costituita nei modi di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale e ridotta del 50% qualora l'operatore economico sia in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000.

La cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio.

Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della presente cauzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta da parte dell'Amministrazione.

22. ALTRE DISPOSIZIONI

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e le ammissioni saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 all'indirizzo p.e.c. fornito dai concorrenti nella domanda di partecipazione.

L'aggiudicazione definitiva e le esclusioni verranno disposte con provvedimento del responsabile competente, sulla base dei risultati della procedura rimessi dalla commissione di gara e saranno comunicate ai concorrenti secondo quanto previsto dall'articolo 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le offerte presentate rimangono valide per 180 giorni dalla data di espletamento della selezione; trascorso tale termine gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

La predetta facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione.

Per quanto non espressamente riportato nella presente lettera di invito, oltre alle norme specifiche in materia di concessione di servizi, si fa riferimento alle altre disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto compatibili.

Responsabile unico del procedimento: Stefano D'Amico email: stefano.damico@comune.casteldisangro.aq.it.

Castel di Sangro, lì ___/___/2017

Il Responsabile unico di procedimento
Stefano D'Amico



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744

Medaglia di bronzo al Valore Civile

Cod. Fisc. 82000330660 - P.I. 00092140664

C.so Vittorio Emanuele, 10 - 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)

Settore II - Tel. 0864-8242223 - fax 0864/8242216

Email: dirigente.ragioneria@comune.casteldisangro.aq.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEI TRIBUTI COLLEGATI, CANONE ART.4, L.59/61

PERIODO ANNI TRE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, SALVO RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE (CODICE CIG 70779816B1)

OFFERTA ECONOMICA

Spettabile
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
C.SO VITTORIO EMANUELE, 10)
67031 Castel di Sangro (AQ)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
Titolare o legale rappresentante della Ditta _____
Codice fiscale _____, partita I.V.A. _____
con sede legale in _____ C.a.p. _____
Via _____ n° _____ Tel. _____ Fax _____ email -
_____ Pec _____ e con sede amministrativa in
_____ C.a.p. _____
Via _____ n° _____ Tel. _____ Fax _____

DICHIARA

- CHE L'AGGIO OFFERTO SARA' REMUNERATIVO DI TUTTE LE PRESTAZIONI INDICATE NEL CAPITOLATO**

OFFRE

- Il seguente aggio da praticare al Comune per gli anni di durata del contratto ,per il servizio di gestione, accertamento, riscossione, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e tributi collegati, del canone art.4, L.59/61:

..... (in cifre percentuali; es. 10,50%) (in lettere; es. diecivirgolacinquantaper cento:)
--	---

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 16/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 16/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
